



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento concessione contributi

(art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.36 DEL 15.07.91
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.21 DEL 28.04.92

ART. 1 - FINALITA'

1. Con il presente regolamento il Comune di Cornuda nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione, amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e benefici economici da parte del Comune.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti.

ART. 2 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui al presente articolo può essere richiesta da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ad istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento dei soli costi, determinati dalla Giunta con propria deliberazione.

ART. 3 - ISTANZE

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, redatte secondo moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n.659.

3. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati dovranno allegare in occasione della prima istanza, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. Le istanze per le attività ordinarie e le manifestazioni ricorrenti dovranno essere presentate entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce la richiesta; le istanze presentate dopo tale data verranno prese in considerazione solo nel caso in cui vi siano somme disponibili a bilancio.

5. Le istanze e tutti i documenti presentati da enti, associazioni o comitati dovranno essere firmati dal responsabile.

ART. 4 - ISTRUTTORIA

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio preliminare al settore competente.

2. Entro il 30 giugno, il settore competente predispone, di concerto con la Giunta Comunale, la proposta di ripartizione dei contributi.

ART. 5 - CRITERI

1. Ai fini della scelta dei soggetti beneficiari delle provvidenze previste dal presente regolamento, la Giunta Comunale terrà in particolare considerazione i seguenti elementi:

a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;

b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;

c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

2. L'intervento dell'Amministrazione Comunale potrà raggiungere il 100% del spesa ammessa a contributo.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale, tenuto conto dei criteri di cui al precedente articolo e degli stanziamenti disponibili a bilancio, delibera la ripartizione dei contributi.

2. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che risultano privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

3. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative eventualmente escluse dalla ripartizione, con una indicazione sintetica dei motivi.

ART. 7 - ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dal presente regolamento i costi sociali che l'amministrazione Comunale assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 32, comma secondo, lettera g) della legge 8 giugno 1990 n.142, per agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi, riferiti alla fruizione dei beni e dei servizi;

b) dai rispettivi regolamenti per agevolazioni relative alle tariffe riferite all'erogazione di altri pubblici servizi.

2. Sono escluse altresì le attività che vengono svolte in regime convenzionale con il Comune.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio - della popolazione del Comune; la costituzione dell'associazione deve risultare da un apposito atto.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 9 - ATTIVITA' ORDINARIA

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria, l'istanza di concessione deve essere corredata da:

- programma delle attività per l'anno in corso;

- bilancio di previsione;

- rendiconto della gestione precedente (per le richieste presentate dopo il primo anno di attività)

ART. 10 - MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata da:

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa con precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata;

- preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;

- rendiconto dell'analogha attività eventualmente gestita nel precedente esercizio finanziario.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti od attrezzature comunali.

ART. 12 - PUBBLICITA' DEL CONTRIBUTO

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 13 - PATROCINIO

1. Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazione a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 14 - SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamento e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti:

- a) attività culturali ed utilità sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per lo sviluppo economico;
- d) attività per la tutela di valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali;

ART. 15 - ATTIVITA' CULTURALI E DI UTILITA' SOCIALE

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni, comitati e soggetti individuali sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni popolari, storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) a favore dei soggetti che mediante attività di volontariato fanno conseguire alla collettività risultati socialmente utili, riconducibili a prestazioni che l'ente pubblico potrebbe assumere in gestione diretta.

ART. 16 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi del Comune sono finalizzati:

- a) alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle attività sportive per la pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- b) al sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- c) all'organizzazione da parte di società e associazioni sportive di manifestazioni che concorrono alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità.

2. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione di sovvenzioni e finanziamenti.

ART. 17 - ATTIVITA' PER LO SVILUPPO ECONOMICO

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi per:

a) l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) l'effettuazione di iniziative collettive di promozione pubblicitaria dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) manifestazione ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) la valorizzazione di zone o attività particolari esistenti nel territorio comunale promossa dalle associazioni Pro Loco o altri organismi volontariamente costituitisi.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni.

ART. 18 - ATTIVITA' PER LA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, dei beni monumentali, storici e tradizionali;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, monumentali, storici e tradizionali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, monumentali storici e tradizionali, la rappresentazione di pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 19 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni a carattere straordinario, organizzate nel territorio comunale e non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, la Giunta Comunale può accordare il proprio intervento, con rigorosa motivazione e se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, qualora riconosca particolare importanza a queste iniziative.

ART. 20 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE

1. E' istituito l'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale;

2. L'albo è aggiornato annualmente entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti che hanno ottenuto benefici nel precedente esercizio;

3. L'albo viene trasmesso entro il 30 aprile di ogni anno, copia autentica, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 21 - MODALITA' COMPILAZIONE DELL'ALBO

1. Per ciascun iscritto all'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, data di nascita e indirizzo, relativamente ai soggetti fisici; denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria ed indirizzo, relativamente a tutti gli altri soggetti;
- b) codice fiscale della persona fisica o giuridica;
- c) finalità dell'intervento;
- d) disposizione di legge o norma regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni;
- e) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno.

ART. 22 - PUBBLICITA' DELL'ALBO

1. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune;

2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino, il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

ART. 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

1. Per l'anno 1991 il termine per la presentazione delle istanze viene fissato al 30 settembre 1991;

2. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalle leggi vigenti.

Al Signor Sindaco
del Comune di Cornuda

OGGETTO: **Istanza per la concessione di un contributo per l'attività ordinaria.**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

e residente in Via _____ telefono n° _____

in qualità di Presidente o legale rappresentante del

_____ codice fiscale _____ con sede a _____

FA ISTANZA

per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività della sopraspecificata
associazione effettuerà nell'anno _____ nel settore _____

Il/la sottoscritto/a dichiara che l'associazione di cui sopra:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n° 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n° 659;
- utilizzerà il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attuazione del programma presentato;
- ha ricevuto da codesta Amministrazione Comunale, nell'esercizio 199____, un contributo di L. _____ per _____
- non è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) in quanto non svolgente, a norma del proprio statuto, attività obiettivamente commerciale a prescindere o meno dallo scopo di lucro e il contributo risulta pertanto non assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.
- di dare consenso all'utilizzo dei dati ai sensi dell' art. 11 della L. 675/96.

Precisa che il mandato di riscossione del contributo eventualmente concesso dovrà
essere quietanzato al/la signor/a _____

residente a _____ in Via _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma di attività per l'anno in corso;
- bilancio preventivo per l'anno in corso;
- rendiconto dell'esercizio precedente;
- _____

Cornuda, _____

Firma _____

Al Signor Sindaco
del Comune di Cornuda

OGGETTO: *Istanza per la concessione di un contributo per manifestazioni ed iniziative.*

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

e residente in Via _____ telefono n° _____

in qualità di Presidente o legale rappresentante del

_____ codice fiscale _____ con sede a _____

FA ISTANZA

per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo _____ della seguente manifestazione/iniziativa

Il/la sottoscritto/a dichiara che l'associazione di cui sopra:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dell'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n° 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n° 659;
- utilizzerà il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa;
- ha ricevuto da codesta Amministrazione Comunale, nell'esercizio 199____, un contributo di L. _____ per _____
- non è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) in quanto non svolgente, a norma del proprio statuto, attività obiettivamente commerciale a prescindere o meno dallo scopo di lucro e il contributo risulta pertanto non assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Precisa che il mandato di riscossione del contributo eventualmente concesso dovrà essere quietanzato al/la signor/a _____

residente a _____ in Via _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato dell'iniziativa;
- preventivo delle spese e delle entrate dell'iniziativa;
- rendiconto dell'iniziativa effettuata nell'anno precedente;
- _____

Cornuda, _____

Firma _____

Al Signor Sindaco
del Comune di
CORNUDA

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ e residente a _____

in via _____ tel. _____ cod.fisc _____

F A I S T A N Z A

per ottenere la concessione di un contributo di lire _____

Il contributo viene richiesto per l'attività volontaria di _____

ai sensi dell'articolo 19, lettera f, del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e privati.

Cornuda, _____

Firma